

# Tribunale di Milano

## Sezione Fallimentare

### II Civile

Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore RG. 214-1/ 2022;

Il giudice designato con provvedimento dal Presidente di Sezione, Dott. Carmelo Barbieri, ha emesso il seguente

#### **DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 70 CC.II.**

visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato dai coniugi   
, rappresentati dall'Avv. Nicola Campana, tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi Avv. Anna Maienza;

ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Milano;

rilevato che gli istanti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii., dal momento che non svolgono alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

considerato che i medesimi hanno proposto una domanda congiunta *ex art. 66, co. 1, cc. ii.*;

rilevato altresì che i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 cc.ii., in quanto i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenirsi, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, nella malattia e nel successivo infortunio





addetta alle pulizie e percepisce una retribuzione pari a circa 600,00 euro mensili; - i coniugi risultano titolari di due autovetture vetuste e di un immobile, di valore e dimensione coerente col reddito da lavoratore dipendente, adibito ad abitazione, su cui grava un mutuo ipotecario rispettato, ad oggi, nelle sue scadenze; - come evidenziato dall'OCC, "solo a seguito della perdita di occupazione della [redacted] si sono manifestati i principali problemi di liquidità economica della famiglia";

rilevato che alla relazione dell'OCC è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, cc.ii., cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che i ricorrenti sono titolari di due autovetture di valore modesto, ultradecennali, di un immobile soggetto ad ipoteca e di redditi prodotti dall'attività di lavoratore dipendente, per quanto riguarda [redacted] pari ad un importo netto mensile di euro 1.063,00, dedotto il 1/5 ceduto e, per quanto riguarda [redacted], pari ad un importo netto mensile medio di euro 600,00, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 98.366,64, di cui euro 35.677,53 a titolo di mutuo ipotecario (al netto delle spese di procedura da collocarsi in prededuzione, quantificate in euro 2.750,00), risultante all'esito dell'esame dell'OCC, nonché di spese di mantenimento (di circa 800 euro), quantificate dagli stessi sottraendo dai propri redditi cumulati l'importo della rata mensile del mutuo ipotecario (pari ad euro 430,00), che intendono continuare a pagare nella loro integralità, ed euro 470,80, per 48 rate mensili, offerte ai restanti creditori;

ritenuto che sussiste il requisito di cui all'art. 66, co. 1 e 2, cc.ii., avendo il sovraindebitamento in esame *un'origine comune*;

rilevato che i debitori hanno presentato, ai sensi dell'art. 67 cc.ii., un piano che prevede il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del debito avente titolo nel mutuo ipotecario concluso con Banca Regionale Europea s.p.a. il 11.3.2004 (doc. 20), mantenendo estraneo al piano il predetto credito da finanziamento e l'immobile ipotecato adibito a sua abitazione principale, sito in Milano in Viale [redacted], censito al NCEU del medesimo Comune, al Foglio 535, Particella 67, Sub 21 cat. A/4;

rilevato che i coniugi hanno sinora *adempiuto alle proprie obbligazioni* di rimborso del mutuo, come evidenziato dall'OCC e ritenuto che il prezzo dell'immobile risultante da eventuali procedure liquidatorie è senz'altro capiente rispetto al credito residuo del creditore ipotecario, pari ad euro 35.677,53;

preso atto che il piano proposto è di durata quadriennale e prevede la devoluzione ai creditori chirografari dei redditi da lavoro nella misura superiore alle spese ordinarie di sostentamento del nucleo familiare, stimate in euro 1.122,06 mensili, ad esclusione della posizione del creditore ipotecario da soddisfarsi integralmente nel suo credito residuo e dedotte le spese della procedura;

ritenuta, tuttavia, la presenza di una discrasia tra questa determinazione sostanziale delle condizioni prospettate e i calcoli effettuati nel prospetto depositato dall'OCC, i quali non tengono conto della necessaria acquisizione all'interno della massa attiva, con conseguente ripartizione rispettosa della *par condicio creditorum*, della quota di reddito di [redacted] ceduta a Prestitalia S.p.A.;

considerato, infatti, che l'art. 67, co. 3, d.lgs. 14/2019, stabilisce che *la proposta può prevedere anche la falciatura e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno*;





rilevato, a tal fine, che, come si evince dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 65/2022, la falcidiabilità del quinto dello stipendio (o della pensione), ceduto volontariamente o a seguito di assegnazione giudiziale prima dell'apertura della procedura di sovraindebitamento, è volta ad assicurare, oltre alla *protezione di un soggetto contrattualmente e socialmente debole*, anche il rispetto della *par condicio creditorum*, di cui all'art. 2741 c.c.;

ritenuto, dunque, che la formulazione della disposizione legislativa, nei termini in cui stabilisce che il creditore *può* realizzare un tale effetto, esprime un potere/dovere dello stesso, non semplicemente una facoltà, assoggettando alla falcidia concorsuale, nel rispetto della *par condicio creditorum*, un diritto patrimoniale del cessionario altrimenti indifferente rispetto alla procedura di sovraindebitamento, in quanto opponibile;

ritenuto, pertanto, che il piano debba intendersi nelle condizioni sostanziali già proposte dal debitore ossia, previo pagamento integrale dei crediti prededucibili ed esclusione del creditore ipotecario, con devoluzione proporzionale ai creditori chirografari, compresa Prestitalia S.p.A., dei redditi da lavoro di  - computata integralmente senza la cessione del quinto - nella misura complessiva eccedente euro 1.122,06 mensili;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, cc.ii. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, soprattutto in relazione alla consistenza del patrimonio dei ricorrenti e dell'esiguità del reddito altrimenti pignorabile;

**P.Q.M.**

**AMMETTE**

la proposta e il piano del consumatore proposti dai coniugi

**ORDINA**

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'Avv. Anna Maienza, OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro **trenta giorni** dalla comunicazione del presente provvedimento, con **espresso avvertimento** ai creditori di quanto previsto dall'art. 70, commi 2 e 3, cc.ii.;

che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale [www.tribunale.milano.it](http://www.tribunale.milano.it) a cura del medesimo professionista, Avv. Anna Maienza;

**DISPONE**

su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70, comma 4, cc.ii., il **divieto** di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento; dispone altresì, sino alla medesima data, il **divieto** a carico del consumatore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo G.D.;

**DISPONE**



che entro i **dieci giorni successivi** alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, cc.ii. l'OCC, Avv. Anna Maienza, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e propone le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

che il Gestore della crisi – OCC, Avv. Anna Maienza comunichi all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), erogatore delle prestazioni previdenziali in favore di  la cessazione (dalla mensilità successiva alla notifica al medesimo Istituto del presente provvedimento) dell'onere dei pagamenti inerenti eventuali cessioni del quinto, ponendo i corrispondenti importi nella disponibilità della procedura secondo le modalità indicate dal medesimo Gestore.

**Ordina la comunicazione urgente** al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, Avv. Anna Maienza, a cura della cancelleria.

Milano, 11/11/2022

Il Giudice designato  
Dott. Carmelo Barbieri

